

**REGOLAMENTO PER L' ESENZIONE DALLA COMPARTECIPAZIONE
ALLA SPESA SANITARIA (ticket)**

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina la concessione dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria a favore dei cittadini a basso reddito come di seguito specificato

Articolo 2

Soggetti esenti

Hanno diritto all'esenzione i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) residenza anagrafica nel Comune di Rosignano Marittimo da **almeno tre anni**;
- 2) assenza di altre esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria previste dalla vigente normativa regionale e nazionale relative al reddito
- 3) valore ISEE uguale o inferiore ad €.6.550 oppure qualora modificato all'importo approvato con specifica deliberazione della Giunta Comunale.
- 4) Hanno diritto all'esenzione i minori in affidamento indipendentemente dal valore ISEE della famiglia anagrafica e/o affidataria.

E che si presentino nelle seguenti situazioni:

- a) inoccupati;
- b) occupati regolarmente con ISEE inferiore ad €.6.550;
- c) lavoratori stagionali il cui ISEE sia inferiore ad €.6.550
- d) tutti gli altri casi di situazioni di indigenza, per i quali l'esenzione non è rilasciata dall'ASL

Articolo 3

Modalità di presentazione delle domande

Le istanze per il riconoscimento dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria devono essere presentate allo Sportello Polifunzionale dell'Ente da un componente della famiglia anagrafica attraverso dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, su apposita modulistica messa a disposizione dell'Ente, oppure presso gli uffici dell'Unità Organizzativa Attività Sociale.

.La prima richiesta di esenzione può essere presentata in qualsiasi giorno dell'anno.

Articolo 4

Rilascio dell'Attestato di esenzione e durata

Ove ve ne siano i presupposti l'ufficio competente rilascia l'Attestato di esenzione nel termine massimo di 30 giorni dalla richiesta. L'Attestato di esenzione è nominativo e personale e viene rilasciato previo Decreto del Responsabile dell'Unità Organizzativa competente.

Eventuali variazioni alle condizioni soggettive dichiarate dal richiedente al fine dell'ottenimento dell'esenzione devono essere comunicate all'ufficio competente entro 30 giorni, pena revoca della validità dell'esenzione.

L'attestato ha validità fino alla data di scadenza dell'ISEE. Alla scadenza potrà essere rinnovato se permarranno le condizioni di accesso.

Articolo 5

Modalità e condizioni di validità dell'esenzione

L'Attestato di esenzione consente di usufruire dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria sulle prestazioni erogate sul territorio dell'ASL 6 o comunque di riferimento del territorio dell'Ente. Non può essere utilizzata fuori dall'ASL territorialmente competente.

Articolo 6

Controlli, accertamenti, revoche

Il Comune di Rosignano Marittimo ha la facoltà in qualsiasi momento di effettuare controlli e verifiche per accertare la veridicità delle dichiarazioni o delle documentazioni presentate dai soggetti richiedenti l'esenzione, avvalendosi, anche, degli organi preposti allo scopo.